

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che la 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), il 3 luglio 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Calandrini, Fazzone, Paganella e Menia:

Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio storico, culturale, architettonico, sociale e ambientale, celebra, in occasione del centesimo anno di fondazione, il comune di Latina, quale luogo di particolare rilievo nella storia dell'architettura italiana del XX secolo, con particolare riferimento alla corrente architettonica del razionalismo italiano, delle bonifiche, dell'accoglienza, del dialogo interculturale e della riflessione storica, sia a livello nazionale che internazionale.

Art. 2.

(Obiettivi delle iniziative)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, sono riconosciute meritevoli di finanziamento le iniziative da svolgere nel territorio del comune di Latina, nel periodo compreso tra l'anno 2024 e l'anno 2032, attraverso i seguenti in-

terventi, rivolti in particolare alle generazioni più giovani:

a) la diffusione nazionale e internazionale della cultura architettonica italiana del XX secolo, con particolare riguardo all'architettura razionalista, ai suoi riflessi e alle sue influenze sull'architettura dei Paesi del Mediterraneo, alle trasformazioni del territorio, alla cultura del dialogo e dell'accoglienza, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, fondazioni, università, scuole, associazioni culturali, teatri e mezzi di comunicazione di massa, ordini professionali, associazioni cittadine, studentesche e della terza età;

b) la definizione di un programma di offerta culturale, duratura e innovativa, finalizzato allo sviluppo turistico e del territorio;

c) la valorizzazione delle Città di fondazione dell'Agro pontino, cosiddette « Città di fondazione », nell'ambito del progetto « Sistema integrato delle Città di fondazione » finalizzato a conseguire un'offerta culturale integrata nella dimensione urbana e territoriale e un modello di rete per la promozione delle Città medesime e delle istituzioni culturali aderenti al progetto;

d) la promozione dell'integrazione fra l'offerta turistico-ricettiva e la tutela ambientale attraverso il rafforzamento delle reti culturali e paesaggistiche nonché la promozione della creazione di *start-up* e la realizzazione di progetti culturali, al fine di sostenere la competitività del sistema territoriale locale;

e) la promozione dell'integrazione, del rispetto dell'altro, della crescita armoniosa, nonché dello spirito di collaborazione e di squadra attraverso la promozione dell'attività sportiva;

f) l'implementazione di moderne strategie di *marketing* territoriale per valorizzare il patrimonio culturale, turistico e ambientale delle Città di fondazione, secondo criteri basati sullo sviluppo sostenibile, sulla corretta gestione delle risorse e sull'integrazione dei processi, anche attraverso la realizzazione di sistemi digitalizzati integrati, che includano in particolare siti *internet*, applicazioni *software* e *social network*, volti a promuovere e divulgare il medesimo patrimonio;

g) la realizzazione di attività didattico-formative di carattere editoriale, espositivo, congressuale, seminariale, scientifico, culturale e di spettacolo;

h) l'emanazione di un bando di concorso per l'elaborazione di un logo rappresentativo del centenario;

i) l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi storico-sociali sui temi del centenario in favore degli studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado;

l) l'istituzione del « Festival delle Città del Novecento », al fine di promuovere incontri con storici, intellettuali, artisti, architetti e scrittori, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni, in un'ottica europea e internazionale sul tema delle città fondate negli anni Trenta del XX secolo, con riferimento sia alle città dei Pa-

esi del Mediterraneo sia alle città del resto del mondo;

m) la valorizzazione dei luoghi simbolici della città di Latina e dei suoi borghi, attraverso interventi strutturali di restauro e di potenziamento delle strutture esistenti, finalizzati a una migliore fruizione delle strutture stesse da parte dei cittadini e al conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma;

n) la realizzazione e la promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;

o) la realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 3.

(Istituzione della Fondazione « Latina 2032 »)

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, è istituita la Fondazione « Latina 2032 », di seguito denominata « Fondazione », ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura. Alla Fondazione possono partecipare la regione Lazio, la provincia di Latina, il comune di Latina e altri soggetti pubblici e privati, ivi incluse le università.

2. La Fondazione ha la propria sede nel comune di Latina.

3. Con decreto del Ministro della cultura sono approvati gli schemi di atto costitutivo e di statuto della Fondazione.

4. La Fondazione svolge altresì le seguenti attività:

a) coordina, garantendo inclusione e accessibilità, la sostenibilità delle iniziative di cui all'articolo 2;

b) effettua la valutazione dell'impatto delle iniziative nel corso del tempo attraverso una fase di monitoraggio e valutazione, al fine di stabilire l'efficacia delle azioni intraprese, apportare eventuali modifiche o miglioramenti e garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace;

c) contribuisce a promuovere le tradizioni locali delle pratiche artistiche, della musica, della danza e della gastronomia tipiche di Latina, al fine di preservare e valorizzare l'identità culturale della città;

d) monitora e favorisce la conservazione e la tutela del patrimonio storico, anche attraverso la manutenzione e il restauro delle strutture esistenti, al fine di preservare la storia e la bellezza della città per le generazioni future;

e) incoraggia e promuove la ricerca storica e il reperimento della documentazione, anche attraverso progetti di ricerca, pubblicazione e creazione di archivi virtuali dedicati alla storia della città e delle sue influenze architettoniche e culturali nel XX secolo.

5. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. All'attività di cui al primo periodo il Ministero della cultura provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Per la durata delle iniziative di cui all'articolo 2, la Fondazione redige annualmente un rendiconto consuntivo, da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 4.

(Patrimonio della Fondazione « Latina 2032 »)

1. Alla costituzione del patrimonio della Fondazione è destinato un contributo di

200.000 euro per l'anno 2024, di 500.000 euro per l'anno 2025 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), è destinata per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 una quota non superiore al 10 per cento del contributo straordinario di cui al comma 1.

3. Per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), è destinato alla Fondazione un contributo di 200.000 euro per l'anno 2026 e di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032.

4. Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati.

5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2024, a 500.000 euro per l'anno 2025 e a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3, pari a 200.000 euro per l'anno 2026 e a 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, si provvede mediante

corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della

missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

IL PRESIDENTE